



COMUNE DI COLLINAS

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Registro Generale n. 246

Determinazione Servizio Contabile

N. 44 DEL 02-08-2021

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERL'ANNO 2022 (D.M. 4 APRILE 2000 N. 119 E ART. 57-QUATER D.L. 26 OTTOBRE 2019 N. 124 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 157 DEL 19 DICEMBRE 2019)

Il sottoscritto rag. Sandrino Serra, responsabile del servizio finanziario, incaricato con provvedimento del sindaco n. 1 del 04/01/2021;

Visto il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2021/2022/2023, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 18/12/2020;

Visto il bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2022/2023 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 18/12/2020 e le successive variazioni adottate;

Dato atto che i capitoli di spesa relativi al presente atto sono stati affidati a questo servizio dalla Giunta Comunale con atto n. 84 del 18/12/2020;

Dato atto di avere preventivamente accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Visto l'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. n. 119 del 04 aprile 2000 ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Premesso che con l'articolo 1, commi da 52 a 62, della legge 23/12/2005, n. 266, veniva disposta la riduzione del 10%, per un periodo di tre anni, delle indennità spettanti ai componenti di organi elettivi e direttivi dello Stato e ai Parlamentari europei e che detta riduzione veniva estesa, con il comma 54 dello stesso articolo 1, agli emolumenti delle cariche individuali e collegiali delle Regioni, delle Province e dei Comuni (senza indicare una corrispondente durata triennale della stessa);

Visto il parere della Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/TU/00/82 del 20/01/2008 con il quale riteneva limitata all'esercizio 2006 l'efficacia della norma in esame:

Dato atto che un pronunciamento della sezione Autonomie del 2012 riteneva la riduzione del 10% delle indennità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005, di tipo "strutturale";

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha sciolto la questione stabilendo che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D. M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Secondo la recente [delibera 15 aprile 2016, n. 79/2016/PAR](#) della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la pronuncia n. 1 del 12 gennaio 2012 le sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che il taglio operato dall'articolo 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta

disposizione, è “strutturale”, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006; tale interpretazione è peraltro condivisa sia dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, sia dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008, n. 133, il quale all’articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il parere del Ministero dell’interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come *“dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall’articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall’articolo 2 del citato regolamento”*;

Considerato che questo Comune alla data del 31 dicembre 2020, penultimo anno precedente il 2022 (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), contava n. 795 abitanti;

Dato atto che dall’esame dell’ultimo conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 30/04/2021 risultano applicabili le seguenti maggiorazioni previste dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119:

- 3% (art. 2, comma 1, lettera b - rapporto entrate proprie/totale entrate superiore al parametro di 0,13);
- 2% (art. 2, comma 1, lettera c - rapporto spese correnti/numero abitanti superiore a € 792,14);

Dato atto inoltre che questo Comune non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non è applicabile la maggiorazione del 5% prevista dalla lettera a);

Richiamato l’articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 5 in data 5 giugno 2000, la quale in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità e dei gettoni stabiliti nella misura di base prevista dalla tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le eventuali maggiorazioni di cui all’articolo 2;

Visto l’art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) [\(GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019\)](#);

Art. 57-quater

Determinazione Servizio Contabile n.44 del 02-08-2021 COMUNE DI COLLINAS

Indennità di funzione minima per l'esercizio
della carica di sindaco e per i presidenti di provincia

((1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;

b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.))

Considerato che ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 la misura delle indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori è articolata in rapporto alla misura dell'indennità del sindaco, ma che allo stato attuale non è chiaro se devono essere incrementate anche queste;

L'art. 57-quater del D.L. 124/2019 si riferisce infatti esclusivamente all'Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica del sindaco e anche nella nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato, in merito all'argomento si usa il condizionale " (...) sembrerebbe che all'aumentare dell'indennità dei sindaci in questione dovrebbero incrementarsi anche le indennità dei vice sindaci e degli assessori";

Vista la deliberazione 67/2020/PAR del 13 maggio 2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, la quale chiamata da un Comune a chiarire alcuni dubbi sul provvedimento di aumento dell'indennità dei sindaci dei municipi fino a 3mila abitanti, fino al limite dell'85% di quella spettante ai primi cittadini dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti (D.L. 124/2019), ha stabilito che l'incremento dell'indennità disposto per i sindaci non produce effetto su assessori e consiglieri, anche se l'indennità di questi ultimi è quantificata in proporzione all'emolumento dei sindaci (DM 119/2000).

Pur evidenziando un problema di coordinamento, la magistratura contabile sottolinea che la novità si applica solo ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, come emerge dai lavori preparatori del provvedimento, nei quali è indicato che «*andrebbe dunque valutata l'opportunità di specificare se la disposizione in esame è destinata a riverberarsi anche sulla determinazione dell'indennità degli altri amministratori locali, alla luce di quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL*».

Consequenzialmente, per i giudici contabili, deve escludersi la possibilità di una sorta di estensione tout court dell'incremento alle indennità degli altri amministratori, nonostante il meccanismo del DM 119/2000;

A rafforzare la conclusione rileva poi il rigore interpretativo sotteso all'applicazione delle norme in tema di costi della rappresentanza politica. Peraltro, incidono anche le precedenti soluzioni adottate in via legislativa che, dove necessario, hanno operato in modo esplicito (è avvenuto per il riconoscimento dell'indennità a favore dei presidenti delle Province);

Ancora, agisce nella stessa direzione la formulazione del DM 119/2000 secondo la quale «Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione», tra cui potrebbe rientrare proprio il caso di aumento dell'indennità disposto con la norma in esame;

La pronuncia chiarisce pure che l'incremento non opera *ex lege* ma richiede l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, rispetto al «tetto massimo» fissato dal legislatore.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale in applicazione dell'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) (GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019), è stato deliberato:

“Di stabilire che, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno 2020 l'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco è quantificata nell'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

Riscontrata pertanto la propria competenza all'adozione della presente determinazione, in quanto trattasi di atto non discrezionale ma di mera applicazione di una norma di legge e della volontà espressa dalla Giunta Comunale con atto n. 36 del 08/06/2020;

Ritenuto opportuno provvedere,

DETERMINA

La premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Di quantificare per l'anno 2022 l'Indennità di funzione mensile spettante al sindaco, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08/06/2020 e dell'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) (GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019), come segue

Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dei comuni fino a 5.000 abitanti ai sensi della tabella A del D.M. n. 119 del 4 aprile 2000	€ 2.169,11
Indennità di funzione mensile minima spettante al sindaco pari all'85% di € 2.169,11	€ 1.843,75
Maggiorazione art. 2, comma 1, lett. B: 3% D.M. 4 aprile 2000, n. 119	€ 55,31
Maggiorazione art. 2, comma 1, lett. C: 2%D.M. 4 aprile 2000, n. 119	€ 36,87
Totale al lordo della riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	€ 1.935,93
Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	€ 193,59
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco per l'anno 2022 al lordo delle ritenute fiscali	€ 1.742,34

Di dare atto che:

- ✓ le indennità di funzione del vice sindaco e degli assessori comunali vengono determinate per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 4, del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, come segue:

	Indennità Base Mensile	Maggiorazione art. 2, comma 1, lett. B: 3%	Maggiorazione art. 2, comma 1, lett. C: 2%	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Indennità Lorde spettanti nel 2022
VICE-SINDACO 15% dell'indennità spettante al sindaco ai sensi della tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119	€ 193,67	€ 5,81	€ 3,87	€ 20,34	183,02
ASSESSORI 10% dell'indennità spettante al sindaco ai sensi della tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119	€ 129,11	€ 3,87	€ 2,58	€ 13,56	122,00

- ✓ le indennità del sindaco, vicesindaco e assessori comunali, saranno dimezzate nell'eventualità che gli stessi siano lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ai sensi dell'art. 23 comma 1, della legge n. 265/99;

- ✓ I gettoni di presenza vengono determinati per l'anno 2022, ai sensi del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, come segue:

	Indennità base e gettoni tabella A	Maggiorazione art. 2, comma 1, lett. B: 3%	Maggiorazione e art. 2, comma 1, lett. C: 2%	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 266/2005 (10%)	Gettoni di presenza spettanti nel 2022
GETTONI DI PRESENZA (Importo per seduta)	€ 17,04	€ 0,51	€ 0,34	€ 1,79	16,10

La spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria al capitolo 101103 art. 1 Spese Organi Istituzionali c/competenza 2022 codice bilancio D.Lgs. 118/2011:

Codice di Bilancio
01.01-1.03.02.01

Di erogare mensilmente senza ulteriori atti le indennità spettanti ai componenti della Giunta Comunale e semestralmente, con apposita determinazione di liquidazione, i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali ed ai componenti delle commissioni per le quali è prevista l'erogazione del gettone di presenza;

Di dare atto che l'obbligazione giuridica di spesa scade ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Serra Sandrino

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 02-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Serra Sandrino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Determinazione Servizio Contabile n.44 del 02-08-2021 COMUNE DI COLLINAS

Lì

Messo Comunale
F.to Melis Gabriella

Copia Conforme per uso amministrativo.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Serra Sandrino